

Dichiarazione



Dichiarazione sulle restrizioni dei diritti degli interessati in relazione allo stato di emergenza¹ negli Stati membri

Adottata il 2 giugno 2020

Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato la seguente dichiarazione.

1. L'EDPB è stato informato dell'adozione, da parte del governo ungherese, del decreto 179/2020 del 4 maggio 2020 sulle deroghe a talune disposizioni in materia di protezione dei dati e di accesso alle informazioni durante lo stato di pericolo². All'articolo 1, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione, comprensione e individuazione della malattia da coronavirus nonché di prevenzione della sua ulteriore diffusione, compreso il funzionamento coordinato degli organi dello Stato a tale proposito, il suddetto decreto prevede che siano sospese tutte le misure facenti seguito alla richiesta di un interessato di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD fino alla fine dello stato di pericolo istituito dal decreto 40/2020³ e che l'attuazione delle suddette misure riprenda dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di pericolo. L'articolo 5 del decreto 179/2020 prevede che tale sospensione si applichi anche a tutte le richieste di esercizio dei suddetti diritti dell'interessato già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. L'interessato deve essere informato in merito a tale restrizione senza indugio dopo la cessazione dello stato di pericolo e al più tardi entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Come affermato in precedenza dall'EDPB, la protezione dei dati non ostacola la lotta contro la pandemia di Covid-19. **Il RGPD rimane applicabile e consente una risposta efficace alla pandemia, tutelando al contempo i diritti e le libertà fondamentali.** La normativa in materia di protezione dei

¹ Ai fini della presente dichiarazione, per «stato di emergenza» si intende qualsiasi stato eccezionale instaurato a livello nazionale per contrastare le pandemie, indipendentemente dalla relativa denominazione specifica ai sensi del diritto nazionale.

² Decreto 179/2020 (V. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésekről (<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000179.kor>).

³ Tali informazioni si basano su quelle ricevute dall'autorità di controllo ungherese, da ONG e da fonti accessibili al pubblico. Il decreto 40/2020 non prevede alcun limite temporale allo stato di pericolo.

dati, compreso il pertinente diritto interno applicabile, consente già i trattamenti di dati necessari per contribuire alla lotta contro la propagazione di una pandemia, quale quella dovuta al Covid-19.

3. A determinate condizioni, l'articolo 23 del RGPD consente al legislatore nazionale di limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e all'articolo 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, purché tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, tra l'altro, importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare la sanità pubblica.
4. L'EDPB ricorda che, **anche in questo periodo eccezionale, occorre mantenere la protezione dei dati personali in tutte le misure di emergenza, comprese le restrizioni adottate a livello nazionale, conformemente all'articolo 23 del RGPD** contribuendo così al rispetto dei valori generali di democrazia, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali sui quali si fonda l'Unione: da un lato, qualsiasi misura adottata dagli Stati membri deve rispettare i principi generali del diritto, l'essenza delle libertà e dei diritti fondamentali e non deve essere irreversibile; dall'altro, i titolari e i responsabili del trattamento devono continuare a rispettare le norme in materia di protezione dei dati.
5. **Qualsiasi restrizione deve rispettare l'essenza del diritto oggetto di tale restrizione.** Non sono giustificabili restrizioni di natura generale, di ampia portata o che interferiscano con un diritto al punto di svuotare tale diritto fondamentale del suo contenuto basilare. Se il contenuto essenziale del diritto è pregiudicato, la restrizione deve essere considerata illegittima senza che occorra valutare ulteriormente se risponda a una finalità di interesse generale o soddisfi i requisiti della necessità e della proporzionalità.
6. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo e, in tale contesto, uno dei principali obiettivi della normativa in materia di protezione dei dati è rafforzare il controllo degli interessati sui propri dati.
7. Al fine di garantire tale controllo, agli interessati è riconosciuta una serie di diritti nel contesto del diritto alla protezione dei dati. Il diritto di accesso e il diritto di rettifica sono sanciti dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). Il RGPD contiene tali diritti e li integra con una serie di diritti supplementari, quali il diritto di opposizione, il diritto alla cancellazione e altri nuovi diritti quali quello alla portabilità. L'importanza dei diritti degli interessati non può essere sottovalutata, in quanto sono il nucleo centrale del diritto fondamentale alla protezione dei dati e la loro applicazione dovrebbe costituire la regola. È questa la cornice entro cui si devono leggere e interpretare le disposizioni dell'articolo 23 del RGPD.
8. **Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Carta devono essere «previste dalla legge».** Ciò richiama l'espressione «conformemente alla legge» di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁴, il che significa non soltanto rispetto della legge nazionale, ma riguarda anche la

⁴ Cfr. in particolare Corte EDU, 14 settembre 2010, *Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi*, EC:ECHR:2010:0914JUD003822403, punto 83: «[i]noltre, per quanto concerne i termini “conformemente alla legge” e “previsti dalla legge” che figurano agli articoli da 8 a 11 della convenzione, la Corte osserva di aver sempre compreso il termine “legge” nella sua accezione “sostanziale” e non in quella “formale”; ciò comprende tanto il “diritto scritto”, che include le norme positive di rango secondario così come le misure adottate da organismi di regolamentazione professionale in virtù di poteri di normazione indipendente loro delegati dal Parlamento, quanto il diritto non scritto. Con “legge” si deve intendere tanto la legge positiva quanto la “legge” derivata dalla giurisprudenza. In sintesi, con “legge” si intende la disposizione in vigore così come interpretata

qualità di tale legge, cui è richiesto di essere compatibile con lo stato di diritto. **In particolare, il diritto nazionale deve essere sufficientemente chiaro nella sua formulazione da fornire ai cittadini un'indicazione adeguata in merito alle circostanze e alle condizioni alle quali i titolari del trattamento possono ricorrere a tali restrizioni. Lo stesso criterio rigoroso andrebbe applicato a qualsiasi restrizione che possa essere imposta dagli Stati membri.**

9. In linea con il RGPD e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, è effettivamente essenziale che **le misure legislative⁵ intese a limitare la portata dei diritti degli interessati siano prevedibili per le persone che vi sono sottoposte**, anche per quanto concerne la loro durata nel tempo. A tale riguardo, in particolare qualora le restrizioni siano adottate nel contesto di uno stato di emergenza per tutelare la salute pubblica, l'EDPB ritiene che non soddisfino il criterio della prevedibilità le restrizioni imposte per un periodo imprecisato, che si applichino retroattivamente o siano soggette a condizioni non definite.
10. Inoltre, le restrizioni costituiscono eccezioni alla regola generale e, in quanto tali, devono essere applicate unicamente in circostanze limitate. Come stabilito dall'articolo 23 del RGPD, le restrizioni devono essere una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, come nel caso della sanità pubblica.
11. Le restrizioni previste **devono effettivamente soddisfare un obiettivo importante di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro da salvaguardare**, ossia, nel caso dell'attuale situazione di emergenza in taluni Stati membri, la sanità pubblica. Occorre stabilire e dimostrare con chiarezza tale legame tra le restrizioni previste e l'obiettivo perseguito. La mera esistenza di una pandemia o di un'altra situazione di emergenza non costituisce di per sé una ragione sufficiente per prevedere alcun tipo di restrizione dei diritti degli interessati; piuttosto, eventuali restrizioni devono chiaramente contribuire alla salvaguardia di un importante obiettivo d'interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro.
12. Inoltre, occorre sottolineare che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, **tutte le restrizioni ai diritti degli interessati devono applicarsi esclusivamente nella misura in cui siano strettamente necessarie e proporzionate** al fine di salvaguardare tale obiettivo di sanità pubblica⁶. Lo stato di emergenza, adottato in un contesto pandemico, è una condizione giuridica che può legittimare restrizioni dei diritti degli interessati, a condizione che tali restrizioni non vadano oltre ciò che è necessario e proporzionato al fine di salvaguardare l'obiettivo della salute pubblica.
13. Pertanto, le restrizioni, se contribuiscono a salvaguardare la sanità pubblica in uno stato di emergenza, a giudizio dell'EDPB devono comunque essere rigorosamente limitate in termini di portata (ad esempio per quanto riguarda specifici diritti dell'interessato o le categorie interessate di titolari del

dagli organi giurisdizionali competenti». In merito alla nozione di «previste dalla legge», si dovrebbero adottare i criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come suggerito nelle conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Tele2 Sverige AB*, ECLI:EU:C:2016:572, punti da 137 a 154, oppure nella causa C-70/10, *Scarlet Extended*, ECLI:EU:C:2011:255, punto 99.

⁵ Considerando 41 del RGPD: «Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la "Corte di giustizia") e della Corte europea dei diritti dell'uomo».

⁶ Cfr., ad esempio, in merito alla direttiva 95/46/CE, la sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 2019, *Sergejs Buivids*, C-345/17, ECLI:EU:C:2019:122, punto 64.

trattamento) e di durata. In particolare, le restrizioni devono essere limitate al periodo durante il quale vige lo stato di emergenza. I diritti dell'interessato possono essere limitati, ma non annullati.

14. Inoltre, devono trovare piena applicazione le garanzie di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del RGPD, con particolare riferimento alla necessità di disposizioni specifiche per quanto riguarda le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, la portata delle limitazioni, le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti, l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari interessati o i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
15. L'EDPB ritiene che restrizioni adottate nel contesto di uno stato di emergenza in virtù delle quali sia sospesa o differita l'applicazione dei diritti dell'interessato e degli obblighi che incombono ai titolari e ai responsabili del trattamento, senza precise limitazioni temporali, equivarrebbero di fatto alla sospensione generalizzata di tali diritti e non sarebbero compatibili con l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali. Inoltre, la gestione di una richiesta di esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati, ad esempio per quanto riguarda il diritto di opposizione di cui all'articolo 21 del RGPD, deve essere tempestiva per essere significativa ed efficace. Di conseguenza, in questo contesto, il differimento o la sospensione (senza indicazione di limiti temporali specifici) della gestione, da parte del titolare del trattamento, delle richieste dell'interessato costituirebbe un ostacolo assoluto all'esercizio dei diritti stessi.
16. A norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, l'autorità nazionale di controllo dovrebbe essere consultata tempestivamente dalle autorità nazionali che intendano adottare restrizioni ai sensi dell'articolo 23 del RGPD e dovrebbe avere facoltà di sorvegliare l'applicazione di tali restrizioni. L'EDPB sostiene l'impegno delle autorità nazionali di controllo a garantire che le restrizioni al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, previste nel quadro di misure legislative nazionali al fine di tutelare la sanità pubblica in relazione alla lotta contro la pandemia, si applichino esclusivamente nella misura in cui siano strettamente necessarie e proporzionate alla salvaguardia di tale obiettivo.
17. L'EDPB ricorda che la Commissione europea, in qualità di guardiana dei trattati, ha il dovere di sorvegliare l'applicazione del diritto primario e del diritto derivato dell'UE e di garantirne l'applicazione uniforme in tutta l'UE, anche intervenendo qualora le misure nazionali non siano conformi al diritto dell'UE. L'EDPB è pronto a fornire consulenza alla Commissione europea conformemente all'articolo 70 del RGPD, secondo quanto ritenuto necessario.
18. L'EDPB pubblicherà linee guida più esaustive sull'attuazione dell'articolo 23 del RGPD nei mesi a venire.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)